

CAMERA DEI DEPUTATI N. 891

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARELLI, BOSI MARAMOTTI, BROCCA, CASTAGNETI,
D'AQUINO, FIANDROTTI, GHINAMI, RALLO**

Presentata il 22 novembre 1983

Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si ricollega, salvo alcuni approfondimenti a quella presentata nella precedente legislatura (n. 4009 del 17 marzo 1983) a firma di rappresentanti di tutti i gruppi componenti la Commissione pubblica istruzione.

Da dodici anni una normativa autorevolmente promossa dal Consiglio d'Europa rivolta agli Stati membri, concretata nella « Risoluzione (71) 16 », del 30 giugno 1971 del Comitato dei ministri del Consiglio stesso, attende, che le sia dato vigore di legge.

Perché questo lungo silenzio ?

È vero che si tratta di cosa la cui risonanza, rispetto ai drammatici problemi del momento, è modesta, ma la maturità di un popolo si misura anche dai suoi passi più discreti.

Nel corpo delle leggi italiane vi sono sul medesimo tema due importanti precedenti. Col regio decreto-legge 30 otto-

bre 1887, n. 5095, si stabilisce l'adozione di un riferimento oggettivo per regolare l'intonazione e l'accordatura degli strumenti musicali, fissando come « tono normale il la_3 che corrisponde a 870 vibrazioni semplici al secondo » (articolo 1, primo comma). Circa mezzo secolo più tardi viene approvato, sempre sullo stesso soggetto, un nuovo decreto, ossia il regio decreto-legge 17 dicembre 1936, n. 2440 il cui titolo è « Norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali ». Il testo e il tono di questo nuovo decreto portano a pensare che la precedente normativa sia stata disattesa, cosa che risponde al vero e che ha la sua causa nel fatto che sin dal primo decennio del nostro secolo l'intonazione degli strumenti musicali e delle orchestre si è orientata attorno ai 440 periodi, ossia 880 vibrazioni semplici, per dirla con un termine fisicamente improprio che è ora di non più usare. È dallo stesso tempo

che in ogni paese i più accreditati fra i fabbricanti di strumenti musicali a intonazione fissa hanno fissato la loro produzione sul la_3 di 440 Hz ed è su tale valore che tuttora si continua. Lo ha attestato il loro rappresentante al convegno sul diapason organizzato dal Consiglio d'Europa nel modo che fra poco vedremo.

Purtroppo anche il decreto del 1936, il quale ha introdotto notevoli miglioramenti rispetto alla normativa allora vigente, ha trascurato il punto più importante, lasciando come era la frequenza del la_3 , vale a dire sui 435 periodi (corrispondenti appunto alle cosiddette 870 vibrazioni semplici). È bastata questa carenza per rendere praticamente inoperante il decreto e dare conseguentemente briglia sciolta alle intemperanze dell'accordatura, soggetta a spinte intollerabili verso livelli sempre più alti.

È a questo punto, onorevoli colleghi, che la questione può mostrare i suoi veri aspetti anche a coloro che, non vivendo abitualmente nel settore della pratica musicale, si trovano di fronte forse per la prima volta a problemi di questo tipo.

Il superamento del livello normale dell'intonazione delle note musicali è causa di deleterio affaticamento dei cantanti e di precoce usura del loro organo vocale, con danni umani, sociali e economici che non è possibile trascurare. I cantanti lirici si sono sempre battuti contro queste distorsioni, non riuscendo tuttavia a dominarle data la loro inevitabile soggezione, durante le prove e le esecuzioni, al trainante e imperativo dominio dell'orchestra, il livello della cui intonazione se non è temperato da un forte senso di responsabilità, continuava lentamente a salire, incitato da una ingannevole ricerca di maggiore brillantezza del suono. Che si tratti di illusori incitamenti è dimostrato dal fatto che una meta non esiste e che ciò che sembrava bastare ieri, oggi non è più soddisfacente, così che si è fatto oggi. I più recenti rilevamenti dimostrano che in questi ultimi tempi il la_3 ha toccato persino punte di 450 periodi, valore pazzesco per i cantanti e fonte di deformazione della originalità delle ope-

re musicali, le cui tonalità stabilite dall'autore risultano alterate al punto di farci ascoltare, in un tempo non molto lontano, l'*Eroica* di Beethoven non nella originaria tonalità di *mi* bemolle maggiore, ma in quella di *mi* maggiore: che è come alterare i valori cromatici di un dipinto di Raffaello (o di altro autore).

Gli unici a non subire queste assurde negligenze sono stati alcuni fra gli artisti lirici di maggiore prestigio, fra i quali citiamo Mario Del Monaco, Ferruccio Tagliavini, Renata Tebaldi, nonché Maria Callas, che a ogni segnale di allarme esigevano nei rispettivi contratti di scrittura la garanzia del giusto livello dell'intonazione da parte delle orchestre.

Anche se il silenzio dei legislatori è durato a lungo, dobbiamo prendere atto che nel 1953 l'Accademia nazionale di Santa Cecilia promosse un *referendum* invitando le massime personalità del mondo musicale, della scuola e della scienza ad esprimere un loro motivato parere sulla normalizzazione del diapason. Le risposte furono moltissime e tutte in senso univoco, non solo per l'urgenza di una valida normalizzazione, ma anche per la conferma di 440 periodi per il la_3 ; nota normale di riferimento per l'accordatura degli strumenti musicali singoli e per le orchestre. I dati raccolti dall'Accademia di Santa Cecilia confluirono nel 1955 a Londra, dove la International Organization for Standardization (ISO) convocò una riunione di esperti dai cui lavori sortì una « Raccomandazione » che confermava in pieno le anzidette urgenze e il valore del la_3 in 440 periodi.

La svolta decisiva, è però dovuta al Consiglio d'Europa, il quale avvalendosi della « Convenzione culturale europea » del 19 dicembre 1954, decise di convocare un gruppo internazionale di studio che tenne la sua prima riunione nel 1968 a Salisburgo con la partecipazione su scala europea di musicisti, compositori, direttori d'orchestra, direttori di conservatorio, cantanti del teatro lirico, professori d'orchestra, fisici-acustici, la segreteria generale della Federazione internazionale dei musicisti, fabbricanti di strumenti

musicali, rappresentanti della discografia, giuristi e ospiti di eccezione quali Bruno Maderna e David Oistrach. Gli esperti italiani parteciparono sin dalla prima riunione a tutti i lavori e per la rilevanza e la documentazione della loro prima relazione vennero loro affidati compiti di ricerca e di studi acustico-musicali che contribuirono in modo determinante a inquadrare i termini storici, scientifici e artistici del problema, nonché i suoi aspetti pratici. Dopo Salisburgo il « gruppo » si ritrovò nel 1969 a Firenze e infine a Toledo nel 1970. Fu in questa città che venne elaborato lo schema che consentì al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di varare la « Risoluzione (71) 16 » del 30 giugno 1971, che è il punto fermo musicale, tecnico e operativo di tutta la questione. Questo avvenne dodici anni fa. Dodici anni di indesiderabile silenzio legislativo.

Nel frattempo gli artisti lirici, i quali per le ragioni anzidette sono coloro che scontano di persona i peccati degli altri, convocarono nell'autunno del 1980 un grande convegno a Sirmione dove riaffermarono l'urgenza di una valida normalizzazione. In sede pubblicistica, l'autorevole *Nuova rivista musicale italiana* (n. 4 del 1981, pp. 540-545) ha ancora richiamato l'attenzione sul problema, con uno studio di Pietro Righini, « Da che male è afflitto il diapason », assai interessante anche per i dettati teorici e storici. Ed è

di queste ultime settimane, poi, l'iniziativa della Associazione musicale « Valentino Bucchi », che ha dedicato un intero numero del suo periodico alla questione del diapason, mettendone in luce tutti gli aspetti e richiamando in modo esplicito l'attenzione dei legislatori su questo problema.

Anche da questi fatti ha tratto conforto la nostra iniziativa, il cui movente essenziale è ovviamente coerente con la più volte citata « Risoluzione » del Consiglio d'Europa, i cui termini hanno trovato forma fedelissima nel testo della proposta da noi presentata, che non ha mancato di considerare i precedenti legislativi, salvando di essi ciò che alla luce delle odierne realtà meritava e poteva restare in vita.

Si tratta di otto articoli che risolvono *ex-novo* la questione. Pensiamo che non abbiano bisogno di chiarimenti, tanta è la loro schematicità e tanto sono evidenti lo scopo, il contenuto e la formulazione.

È opportuno sottolineare che il regolamento di cui all'articolo 7 costituisce non una parte delle norme per l'applicazione della legge, ma la sua integrale definizione.

Vogliamo credere, onorevoli colleghi che, data la chiarezza della questione e la pressante urgenza della normalizzazione, la proposta di legge trovi il vostro consenso e diventi al più presto legge dello Stato.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota la_3 , la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20°C.

ART. 2.

È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, all'ente concessionario del servizio radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota la_3 , di cui al precedente articolo.

Eccezioni possono essere consentite per esigenze di ricerca.

ART. 3.

Per ottemperare a quanto disposto dai precedenti articoli è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapasono a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hz e dotati di relativo marchio di garanzia indicante la frequenza prescritta. È ammessa una tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hz.

ART. 4.

I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche dalla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

ART. 5.

L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al precedente articolo 3 è punita con la confisca dell'oggetto irregolare e con l'ammenda per ogni esemplare da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 6.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

ART. 7.

Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare il regolamento di attuazione.